Titolo

Vincolo di giustizia – ratio – clausola elusiva – contrasto con il sistema dell'ordinamento sportivo

Descrizione

La sottoscrizione di un accordo economico contenente una clausola elusiva del c.d. vincolo di giustizia, derogatoria della competenza del Collegio arbitrale, è rivolta a eludere l'applicazione dei rimedi predisposti dall'ordinamento federale e si pone in contrasto con il sistema delineato dal combinato disposto dell'art. 8 dei Principi di giustizia sportiva del CONI e dell'art. 30 dello Statuto della FIGC. La previsione a livello statutario del c.d. vincolo di giustizia costituisce uno dei capisaldi dell'ordinamento calcistico, come pure degli ordinamenti delle altre federazioni sportive. La finalità dell'istituto è quella di riservare alla cognizione endofederale ogni tipologia di controversia (disciplinare, tecnica, economica) derivante dallo svolgimento di attività rilevanti, sotto qualsiasi forma, per l'ordinamento sportivo settoriale, affidandone la definizione - a garanzia dell'equilibrato e sereno svolgimento della stessa attività sportiva - a processi di composizione interni (Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport, 30 settembre 2013, lodo De Lucia). La violazione delle pertinenti norme si realizza non solo in caso di ricorso alla giurisdizione statale in assenza di autorizzazione del Consiglio federale, ma anche nella pattuizione di una clausola espressamente derogatoria della competenza arbitrale (CFA, SS.UU., n. 57/2022-2023). (Nella fattispecie è stata dichiarata la violazione del comma 1 dell'art. 34 CGS il quale, nel fare uso in forma ellittica dell'avverbio "*comunque*", reca una clausola generale volta a sanzionare comportamenti non espressamente circostanziati, ma unificati dalla volontà di sottrarsi al vincolo di giustizia sportiva e, dunque, tipizzati nella loro finalità elusiva o violativa del vincolo medesimo).

Stagione Sportiva

2023-2024

Numero

n. 129/CFA/2023-2024/F

Presidente

Torsello

Relatore

Castiglia

Riferimenti normativi

art. 8 Principi giustizia sportiva CONI; art. 30 Statuto FIGC; art. 34, comma 1 e comma 3, CGS

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0129 CFA del 6 giugno 2024 (Procura federale/Sig. Vittoriano Para - ASD Academy Torino Rondissone)